

COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 22 DEL 06.04.2001

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 34 DEL 28.10.2014 immediatamente esecutiva

DEPOSITATO IN SEGRETERIA E CONTESTUALE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER LA DURATA DI 15 GG. CONSECUTIVI
DAL 12.11.2014 AL 26.11.2014

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 2 DEL 12.02.2016

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 17 DEL 12.07.2017

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 17 DEL 05.07.2019

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO I LA CONVOCAZIONE

ART.2

La convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco, che lo presiede, in luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione.
2. La sede della convocazione del Consiglio Comunale è la sala consiliare.
3. Per particolari circostanze il Consiglio Comunale potrà essere convocato in altra sede, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione.

ART.3

La notifica dell'avviso di convocazione

1. La notifica dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno), deve essere effettuato a cura del Segretario che ne controlla il rispetto delle modalità, personalmente per ciascun Consigliere comunale, al luogo da questi indicato. In caso di mancata designazione del luogo della notifica, essa dovrà essere effettuata alla residenza anagrafica del consigliere.
2. La notifica deve pervenire al Consigliere Comunale almeno cinque giorni prima della data di convocazione in caso di seduta ordinaria.
3. Per i Consiglieri residenti fuori comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio del comune ai sensi dell'art. 43 del C.C., la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale; per il rispetto del termine di cui al precedente comma vale la data di spedizione del plico.
4. Ogni mutamento anche temporaneo del luogo di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. L'operatività della variazione viene ritenuta operante dopo TRE giorni dal suo deposito nella Segreteria Comunale. La modificazione resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida e operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.
5. Le notificazioni di recapito della notifica sono conservate dal Segretario in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.
6. In alternativa al mezzo postale, le convocazioni possono essere trasmesse attraverso le caselle di posta elettronica certificata (PEC), avente valore legale di notifica, che il comune provvede a creare per ciascun consigliere (nel caso quest'ultimo non ne dichiara una personale)

ART. 4

Deposito dei documenti

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei consiglieri Comunali presso la Segreteria del Comune o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima della seduta.
2. Il Consigliere comunale, che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, ferme restando le disposizioni di

Legge, senza alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela sulla "privacy" delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire

3. Il diritto dei Consiglieri é esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle Leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio ed in particolari su atti che interessano privati.-.
4. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio Comunale e potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta constatare al Segretario comunale prima dell'apertura della seduta.

ART. 5

Convocazione in seduta straordinaria o d'urgenza

1. Le sedute sono ordinarie o straordinarie; ordinarie sono quelle di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
2. In caso di necessità, da qualunque causa derivante, nell'avviso di convocazione il Sindaco può, anche senza motivazione, dichiarare la convocazione straordinaria. In tal caso i termini di cui ai precedenti articoli vengono ridotti a giorni tre, sia per la notifica dell'avviso che per il deposito degli atti.
3. L'urgenza della convocazione deve del pari essere dichiarata nell'avviso di cui al precedente comma ed in tal caso i termini sono ridotti a ventiquattrore libere.
4. Ove la convocazione avvenga ai sensi dei precedenti commi, ciascun Consigliere, in apertura della seduta può chiedere giustificazione della straordinarietà e/o dell'urgenza, ottenendo che la relativa dichiarazione siano inserite a verbale.

Art. 6

Numero legale e quorum delle votazioni

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno $\frac{1}{2}$ dei consiglieri in carica.
2. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurare finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti sotto il minimo legale. L'assenza temporanea non viene coimputata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta.
3. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti.
4. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo comma, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del secondo comma.
5. La dichiarazione di astensione è personale del singolo Consigliere.
6. Seduta in 2° convocazione, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta.
Per la validità della seduta in 2° convocazione, da tenersi 1 ora dopo la seduta di 1° convocazione, è necessaria la presenza di almeno 5 consiglieri.

ART. 7

Apertura della seduta

1. Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
2. Ove siano decorse 1 ora da quella indicata come d'inizio dell'avviso di convocazione, la seduta s'intende rinviata di pieno diritto; la successiva seduta dovrà essere convocata con le notifiche previste dai precedenti art. 3 e 5, ma nell'avviso potrà essere omissa l'ordine del giorno, che resta quello della precedente seduta.
3. Ognuno dei Consiglieri presenti nella sala, consigliere ha diritto di ottenere dal Segretario la

dichiarazione del decorso del termine di cui al precedente comma.

ART. 8

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Al pubblico deve essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.
2. La seduta deve essere dichiarata segreta e il Sindaco deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico quando siano trattati argomenti, iscritti o meno all'ordine del giorno, che interessano persone non appartenenti al Consiglio, determinate o facilmente determinabili. Il Segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale dell'osservanza di tale disposizione.

ART. 9

La designazione degli scrutatori

1. Qualora all'ordine del giorno siano previsti punti che richiedono votazioni a scrutinio segreto da parte dei consiglieri, il Sindaco, dopo aver dichiarato aperta la seduta, designa TRE Consiglieri alle funzioni di scrutatori-ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni, nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza deve essere rappresentata con un Consigliere.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO II

L'ORDINE DEL GIORNO

ART. 10

La redazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare deve essere notificato con l'avviso di convocazione di cui ai precedenti art. 3 e 5.
2. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene affissa nelle bacheche in disponibilità del Comune e consegnata agli organi di stampa locali.
3. Ove si tratti di temi che hanno già formato oggetto di deliberi precedenti, deve esserne fatta menzione.
4. Nessuna delibera che comporti modifica o revoca di precedenti delibere sarà considerata valida se non contiene la menzione di quella modificata o ritirata e l'indicazione dei motivi della modifica o del ritiro.
5. Sono inseriti di diritto all'ordine del giorno e ne viene imposta la priorità della trattazione gli argomenti relativi alla posizione personale del singolo Consigliere comunale in relazione all'applicazione degli articoli 59 (sospensione e decadenza) e 60 (ineleggibilità) del D.L.vo 18 agosto 2000 nr. 267.

ART. 11

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito dall'accoglimento di una mozione formulata da un Consigliere comunale. La mozione di spostamento dell'ordine del giorno non richiede alcuna motivazione.
2. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

CAPO III LA DISCUSSIONE

ART. 12

La direzione

1. Il Presidente del Consiglio o il Sindaco che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta. Viene data precedenza agli interventi di chi sia iscritto a parlare all'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e nell'ordine dell'iscrizione. Parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Sindaco dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Sindaco e ai Consiglieri.
2. Il Componente del Consiglio Comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero sui punti posti in discussione all'ordine del giorno con un **tempo massimo di 7 minuti**, senza essere interrotto da interventi di altri consiglieri.
3. Su mozione di un Consigliere, il Sindaco può mettere ai voti la limitazione del tempo d'intervento dei Consiglieri comunali. La limitazione vale soltanto per l'argomento al quale la mozione si riferisce. Il limite non può essere inferiore ai cinque minuti.
4. E' vietato ai Consiglieri comunali di dare lettura di scritti o di elaborati preconfezionati; essi dovranno essere sintetizzati e consegnati al Segretario per essere allegati al verbale.

ART. 13

Il comportamento dei Consiglieri

1. Nell'esercizio della sua alta funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.
2. E' vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.
3. Ove questa disposizione non venga rispettata, il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento divaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.
4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al consigliere vietandogli di proseguire.
5. Ove la disposizione non venga rispettata il Sindaco dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dagli artt. 3 e 5.
6. Le spese della nuova convocazione sono a carico del consigliere che con il suo comportamento l'ha resa necessaria. A tal fine il Sindaco deve trasmettere, entro dieci giorni dalla nuova convocazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti il verbale della seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale

ART. 14

La verbalizzazione

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario, che vi procederà riassumendo gli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.
2. Il Consigliere comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di voto, il suo intervento su specifico tema, dettandone il contenuto in caso di breve tratto o chiedendo che il relativo testo, da lui stesso elaborato, sia allegato al verbale.
3. Nel caso previsto dal precedente comma il testo dell'intervento da allegare al verbale deve essere consegnato al Segretario della seduta anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale esso si riferisce, a condizione che ne sia pronunciata la consegna prima

dell'esaurimento della discussione stessa e che la consegna avvenga prima della chiusura della seduta.

ART. 15 (Abrogato)

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente

ART. 16

La dichiarazione di voto

1. I Capi dei Gruppi costituiti in Consiglio comunale hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la posizione del gruppo in una breve dichiarazione di voto, che dovrà essere svolta oralmente, con eventuale prefissazione del tempo di intervento ai sensi del precedente art.12.

ART. 17

L'audizione di esperti

1. All'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione. Introdotto l'argomento, il Sindaco dà la parola all'esperto.
2. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all'esperto dal Sindaco. E' vietato quindi ai Consiglieri proporre domande direttamente all'esperto.
3. Ogni richiesta di chiarimento deve essere formulata al Sindaco, che la pone all'esperto invitandolo a darvi risposta nei limiti dell'argomento in discussione.

CAPO IV

I Gruppi Consiliari e la rappresentanza
delle componenti del Consiglio

ART. 18

I Gruppi Consiliari

1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione di Gruppi consiliari formati da almeno DUE componenti.
2. La dichiarazione di appartenenza al Gruppo viene consegnata al Segretario comunale nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale. Con analoga dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di esso.
3. Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo.
4. La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al Gruppo, viene

consegnata al Segretario comunale in conformità al precedente secondo comma.

5. I Capigruppo dei Gruppi presenti in Consiglio Comunale possono designare un rappresentante rispettivamente della maggioranza e della minoranza ove le stesse siano formate da più Gruppi, per i casi in cui tale rappresentanza sia richiesta ai sensi dell'articolo. Successivo.
6. La dichiarazione dell'esclusione del Consigliere comunale dal Gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal Capogruppo al Segretario comunale, con allegata la prova della relativa e previa comunicazione all'interessato. Il Consigliere comunale escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad altro Gruppo; in mancanza della dichiarazione, egli confluisce di diritto nel Gruppo misto se è possibile la formazione ai sensi del primo comma.
7. Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione dei Gruppi consiliari sono conservate dal Segretario comunale in apposita cartella.

ART. 19

La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza

1. Quando la Legge, lo Statuto, o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi, sia rappresentata la minoranza, Il Sindaco almeno venti giorni prima della seduta nella quale l'elezione deve aver luogo, invita i rappresentati delle due componenti nominati ai sensi del quinto comma del precedente articolo a procedere alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere.
2. Ove non siano stati preventivamente designati i rappresentanti delle componenti di maggioranza e minoranza, il Sindaco invia l'invito ai Capigruppo dei gruppi consiliari costituiti, invitandoli a riunirsi separatamente per effettuare le rispettive designazioni secondo il disposto del precedente comma.
3. Delle operazioni di designazione (invio dell'invito alla riunione e sua celebrazione), il Rappresentante delle due componenti di cui al primo comma, o i Capigruppo per il secondo comma, redige il verbale, che, sottoscritto in originale dal Rappresentante o dai Capigruppo riuniti, viene consegnato al Segretario comunale almeno tre giorni prima della seduta consiliare per l'elezione dei rappresentanti del Comune, per essere allegato al verbale della seduta consiliare.
4. Nella seduta del Consiglio comunale in cui deve aver luogo l'elezione dei Rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi di cui al primo comma, il Segretario, appena dichiarata dal Sindaco aperta la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, da lettura dei verbali di cui al precedente comma e il Consiglio comunale procede per alzata di mano alla presa d'atto e ratifica delle rispettive designazioni.
5. Nel caso in cui a seguito dell'invito del Sindaco di cui ai precedenti commi le Componenti di maggioranza e di minoranza non abbiano depositato nel termine di cui al primo comma il verbale di designazione dei Rappresentanti del Comune procede direttamente il Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo.

CAPO V

Gli Istituti di controllo

ART: 20

Le Commissioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può istituire commissioni permanenti per la cura di particolari settori dell'attività comunale. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti, di esse possono far parte anche soggetti non appartenenti al Consiglio comunale. La partecipazione è assolutamente gratuita.
2. Su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio comunale può costituire nel suo seno commissioni speciali di indagine su particolari settori di attività dell'Amministrazione.

La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. La delibera costitutiva ne determina la composizione i compiti e il funzionamento.

3. Ove nelle Commissioni sia prevista la rappresentanza della minoranza la designazione dei relativi esponenti dovrà avvenire ai sensi del precedente articolo
4. la presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, é attribuita alle opposizioni.

ART. 21

Le Interrogazioni

1. Ogni Consigliere comunale ha il diritto di ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale che specifici.
2. L'interrogazione, che consiste in una richiesta di informativa, può essere scritta od orale.
3. All'interrogazione scritta il Sindaco o la Giunta sono tenuti a dare risposta, scritta od orale, senza ritardo e comunque entro la seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva.
4. L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla entro la prossima seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva.

ART. 22

Le Mozioni

1. La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta, che il Sindaco è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'Assemblea anche per regolarne l'andamento e i lavori.

CAPO VI LA VOTAZIONE

ART. 23

La votazione

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente articolo 15, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.
2. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo che la votazione deve essere palese, salvo che nei casi in cui debba per legge essere segreta.
3. La conta dei voti viene effettuata dal Segretario della seduta e verificata. In caso di dubbio sulla conta dei voti il Sindaco mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo alla votazione per appello nominale dei Consiglieri presenti.
4. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto e, devono essere fatte a mezzo di schede.

Art. 24

L'astensione degli interessati

1. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta, allontanandosi dalla relativa sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini abbiano interesse tale da imporre per Legge l'astensione.
2. Il dovere di astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare il suo interesse appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea é chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione.
3. Di tutti tali adempimenti deve essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

ART. 25

La contestazione dell'interesse e la mozione di esclusione dalla votazione

1. Il Consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all'Assemblea eventuali situazioni di interessenza di qualche Consigliere comunale al tema posto in discussione, enunciando i motivi del suo convincimento.
2. Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, non prima di aver dato la parola all'interessato.
3. In caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiari l'astensione ai sensi del precedente articolo, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

CAPO VII

La chiusura della seduta

Art. 27

La Chiusura della Seduta

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato, anche in via di mero fatto, il venir meno del numero legale dei presenti stabilito dallo Statuto.
2. L'approvazione di rinvio di un punto all'ordine del giorno ad altra seduta comporta di diritto il suo depennamento dalla seduta in corso, ma anche l'inclusione di diritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.

CAPO VIII

Disposizioni finali

ART. 28

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere la cui soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 29

Diffusione del presente regolamento

Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali.

ART. 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- -D.L.vo nr. 267/2000-
- -Artt. 38 e 58, comma 2, del D.L.vo n. 267/2000 per l'art. 6;
- -Art. 282 del T.U. n.383/1934 e art.59 per la sospensione e la decadenza del Consigliere e art.60 l'ineleggibilità, per l'art. 10 Reg.
- Art. 379 del Codice di P.C. in relazione. Art. 14 Regolamento.
- Art.476 del C.P. in relazione art. 15 del Regolamento.
- Art. 19 Legge n.265/1999; art.44 del D.L.vo n. 267/2000 in relazione. Art. 19 del Regolamento.
- Art. 44 del D.L.vo n. 267/2000 relazione art. 20 del Regolamento.
- Art. 1 quater Legge n.20/1993 responsabilità erariale; art.40 cpv. Cod. Pen. Concorso per responsabilità penale; art.361 C.P. per la trasmissione del verbale al Procuratore della Repubblica. <Relazione art. 26 Regolamento.